

## Nuova contribuzione EBNA e FSBA

In conformità con quanto previsto dalla Legge 183/2014, dal D.Lgs 148/2015 e dagli Accordi Interconfederali in materia, il Consiglio Direttivo di EBNA ed il Consiglio Direttivo di FSBA hanno deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese ed i lavoratori per poter accedere alle prestazioni di sostegno al reddito di cui al citato D.Lgs 148/2015 e alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale.

A partire dal 1° gennaio 2016, tutte le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015, versano il contributo EBNA-FSBA composto di una **cifra fissa pari a 7,65 € al mese** per 12 mensilità e di una **cifra variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale**, a carico dei datori di lavoro. Dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA, qualora questa fosse antecedente, al contributo percentuale dello 0,45% a carico delle imprese sarà assommato lo **0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori** e la relativa somma sarà trattenuta sulla busta paga degli stessi.

In assenza di retribuzione imponibile, (esempio maternità, infortunio) resta comunque dovuta la quota fissa pari a 7,65 euro.

La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 7,65 euro è **dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto part-time** in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.

Il contributo è relativo a tutti i dipendenti in forza, anche per frazione di mese, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Le imprese per le quali trovano invece applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015 proseguiranno a versare 125,00 € annui (10,42 € mese) in ragione dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro e delle prestazioni loro erogate. La relativa quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 euro è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part – time.

Il contributo dovuto per l'adesione ad EBNA e a FSBA è un **contributo unitario** ed il pagamento delle quote deve, pertanto, essere effettuato ogni mese con un unico versamento. I versamenti proseguiranno tramite il **modello F24, rigo unico**, utilizzando il **codice tributo "EBNA"** già attribuito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.

L'obbligo di versamento riguarda le imprese artigiane di cui al codice contributivo Inps CSC 4 e tutte le imprese, anche non artigiane, che adottano un contratto sottoscritto dalle confederazioni dell'artigianato e dai sindacati confederali.

\*\*\*\*\*

**Il contributo di solidarietà "oneri previdenziali"** del 10% (art. 9 bis L 01/06/91 n. 166) deve essere calcolato sull'importo di **€ 27,25** annui per lavoratore, relativo alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali. Per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015, il contributo di solidarietà va invece calcolato sull'importo di € 60,50 annui per lavoratore. *Il contributo va versato mensilmente dai datori di lavoro tramite DM10/Uniemens di competenza del mese in cui si è versato il contributo ad EBNA.*